



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 589, della citata legge n. 234 del 2021, il quale, al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

CONSIDERATO che il medesimo comma 589 dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 234 del 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del predetto fondo;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno n. 11001/119/9 del 2 luglio 2015, con il quale è stato istituito l'*Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali*;

VISTO l'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti*”, il quale attribuisce al citato Osservatorio, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

mediante utilizzo di apposita banca dati, demandando ad uno specifico decreto del Ministero dell'interno la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento del citato Organo;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018, attuativo delle disposizioni di cui al precedente comma, ed in particolare l'articolo 3 che istituisce presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale, quale articolazione dell'Osservatorio, un Organismo tecnico di supporto incaricato, tra l'altro, di effettuare il costante monitoraggio del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche mediante l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro sezioni provinciali, e di valutare la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'interno, dei relativi dati in forma aggregata ed anonima;

ACCERTATA la possibilità di acquisire annualmente dalla citata Direzione centrale della Polizia Criminale uno specifico *report* contenente le risultanze della menzionata attività di monitoraggio degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, relative all'anno precedente e disaggregate fino al livello comunale;

VISTA la nota n. 2454-22 dell'11 maggio 2022 con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso disponibile il *report* della Direzione centrale della Polizia Criminale relativo all'anno 2021;

SENTITA la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2022;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto del citato fondo per il triennio 2022-2024 ed all'approvazione del piano di riparto per l'anno 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Criteri e modalità di riparto e utilizzo del fondo per il triennio 2022-2024)

1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 589, delle legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ripartito, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, tra gli enti locali che abbiano subito nell'anno precedente a quello di riferimento episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal *report* annuale della Direzione centrale della Polizia Criminale concernente l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 3 luglio 2017, n. 105 e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018.
2. Il riparto del fondo tra gli enti di cui al precedente comma è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento come sopra definiti, subiti da ciascun ente, e valutati secondo i criteri indicati nell'allegato A "Nota metodologica", e per il 40% in proporzione alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo i dati ISTAT, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
3. Gli episodi intimidatori subiti dai sindaci metropolitani sono attribuiti al comune capoluogo della città metropolitana. Per analogia il contributo spettante alle



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

province, per episodi intimidatori subiti dai propri amministratori, è parametrato alla popolazione residente del comune capoluogo di provincia.

4. Il contributo erogato a valere sul fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari secondo le proprie autonome scelte per l'adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.
5. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi eventualmente spettanti sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.

Articolo 2

(Piano di riparto del fondo per l'anno 2022 e successive annualità)

1. Per l'anno 2022 il fondo di 5 milioni di euro è ripartito, secondo i criteri e le modalità stabilite nel precedente articolo, sulla base del *report* della Direzione centrale della Polizia Criminale in data 11 maggio 2022 relativo all'anno 2021, nelle misure indicate *pro quota* nell'allegato B "Piano di riparto 2022".
2. Al riparto del fondo per le annualità 2023 e 2024 si provvederà con successivi analoghi provvedimenti.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione

e con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Del presente provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2022

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Bianchi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Franco